



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 453 del 05/06/2025

RICONOSCIMENTO DELLE ISOLE DELL'ARCIPELAGO CAMPANO E DEI COMUNI DI SESSA AURUNCA, PIEDIMONTE MATESE E SAPRI COME ZONE DISAGIATE

Firmato da: Gennaro Oliviero; Tommaso Pellegrino



Consiglio regionale della Campania

Proposta di Legge

RICONOSCIMENTO DELLE ISOLE DELL'ARCIPELAGO CAMPANO E DEI COMUNI DI SESSA AURUNCA,
PIEDIMONTE MATESE E SAPRI COME ZONE DISAGIATE

A firma di

Relazione Descrittiva

La presente Proposta di Legge ha l'obiettivo di tutelare quelle aree geografiche particolarmente svantaggiate, non solo a causa delle innumerevoli problematiche che le coinvolgono, quali disagio e spopolamento; ma sono anche colpite dalle ultime decisioni che vedono precisi territori perdere i punti nascita. Chiudere i punti nascita nelle aree più disagiate significa negare un diritto fondamentale: quello di nascere (e far nascere) in sicurezza. Significa costringere le donne a spostamenti rischiosi, spesso in condizioni critiche, e aumentare le disuguaglianze sanitarie tra chi vive nei grandi centri e chi in periferia o nelle aree interne.

La salute materna e neonatale non può essere misurata solo con i numeri, ma va garantita con una visione equa e lungimirante del sistema sanitario. Da qui nasce la necessità di difendere questi territori; perché tutti i territori contano. Tutte le donne contano.

Già nel 2017 con la Delibera di Giunta regionale n.427 avente ad oggetto:” *Accordo tra la Regione Campania, i Sindaci delle isole campane e l'ANCIM*”, si richiamava, in riferimento alle isole, la necessità di assicurare a tutti i cittadini, *in relazione al fabbisogno assistenziale, l'accesso e la fruizione appropriata dei servizi sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di prevenzione ed educazione alla salute.*

Già il Piano sanitario nazionale 2003-2005, raccomandava di prestare particolare attenzione ai territori disagiati delle isole minori e il vigente Piano sanitario nazionale ribadisce il principio che, anche nel contesto delle isole minori, la garanzia dei livelli di assistenza implica la garanzia dell'accessibilità delle prestazioni. Inoltre con il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, paragrafo 9.2.2, vengono indicati criteri con quali individuare i Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate.

Le isole della Regione Campania insieme ai Comuni di Sessa Aurunca, Sapri e Piedimonte Matese presentano criticità comuni, relativamente al disagio ed allo spopolamento oltre che una carenza strutturale dei presidi ospedalieri per le degenze, degli ambulatori, dei centri dialisi, dei servizi all'utenza in generale; difficoltà di reperire personale medico e paramedico disposto a prestare servizio senza alcun riconoscimento o indennità legata al disagio del raggiungimento del posto di lavoro.

Le problematiche di queste realtà, seppure accomunate da esigenze analoghe, si differenziano comunque per l'appartenenza ad AASSLL diverse, con conseguente eterogeneità nell'organizzazione gestionale.

La presente proposta di Legge si è resa necessaria affinché la Regione sia garante dell'uniformità dei comportamenti e di soluzioni per le realtà svantaggiate, perché siano monitorate le forme gestionali innovative e sperimentali, per l'elaborazione di modelli di organizzazione sanitaria atti a

garantire il più efficiente ed efficace raggiungimento dei LEA, nel rispetto delle Leggi vigenti; dal momento che la Campania è tra le pochissime regioni il cui Bilancio consolidato delle SSR ha conseguito risultati economici positivi ininterrottamente dal 2013 al 2023 ed il costante miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria.

Queste aree spesso soffrono di isolamento geografico e difficoltà nei trasporti, rendendo pericoloso e complicato raggiungere strutture alternative in tempi rapidi. La chiusura dei punti nascita scoraggia le giovani famiglie a restare o trasferirsi in questi territori, aggravando lo spopolamento e l'invecchiamento demografico. Viene così meno una presenza essenziale dello Stato, percepita come abbandono. I punti nascita non sono solo strutture sanitarie, ma presidi sociali e simbolici. La loro assenza accresce il divario tra centro e periferia. Anche il turismo, in luoghi come le isole, può risentirne. In definitiva, è una scelta che ignora la centralità dei diritti e dei bisogni delle comunità locali.

La presente proposta di Legge trova il modo di andare incontro alle esigenze di questi territori attraverso il riconoscimento dello status di zone disagiate delle isole minori dell'arcipelago campano e dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri per le distanze, per la natura orografica del territorio, per le difficoltà di percorrenza e collegamento con altri punti di assistenza, per la posizione geografica che aumenta notevolmente il rischio di morbidità e mortalità materno fetale, derivante dalla mobilità passiva. A riprova di quanto sopra riportato, si può portare, a titolo di esempio, il Presidio ospedaliero di Piedimonte Matese, che serve il vasto ed impervio territorio dell'alto casertano, incluse le impervie e impenetrabili zone interne e montane. Inoltre il Presidio ospedaliero di Sessa Aurunca serve anche le regioni confinanti: qui la chiusura del punto nascita rappresenta un danno anche all'economia locale, oltre che andare a rafforzare la già importante emigrazione passiva.

Tale proposta di Legge nasce anche dalla necessità sottolineata e rilevata in Consiglio regionale attraverso l'ordine del giorno n. 320 approvato all'unanimità nella seduta del 10 marzo 2025 in cui si invitava il Governo a *“rimuovere l'argomento della disattivazione dei Punti Nascita situati nei Comuni di Piedimonte Matese, Polla, Sapri e Sessa Aurunca, quale condizione ostativa alla formalizzazione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari pregressi”*

Relazione Finanziaria

La presente proposta di legge non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

Articolo 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Campania riconosce l'Arcipelago delle isole campane, Ischia Procida e Capri ed i Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri come zone disagiate sotto il profilo della fruizione dei servizi sanitari;
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita e l'erogazione dei servizi sanitari nei suddetti territori sia per i cittadini residenti che per i fruitori dei servizi turistici collegati.

Articolo 2

(Ambiti di intervento)

1. Gli ambiti di intervento per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui all'articolo 1 sono:

- a) sviluppo e miglioramento della mobilità da e per i territori individuati al comma 1 art.1 per favorire l'accessibilità ai luoghi di cura e di interesse sotto il profilo sanitario;
- b) miglioramento delle condizioni di viaggio per il personale sanitario medico e paramedico, per i familiari dei pazienti, per i pazienti e quanti devono accedere ai servizi sanitari;
- c) potenziamento dei servizi sanitari intesi come presidi ospedalieri, diagnostici, residenze sanitarie assistite, medicina territoriale, punti nascita con particolare attenzione ai servizi destinati ai malati oncologici;
- d) innalzamento degli standard operativi, tecnologici e di sicurezza relativa al primo livello di assistenza ostetrica e pediatrica neonatale;
- e) potenziamento della guardia attiva di anestesista, ostetrica, ginecologo, pediatrica, oltre a tutti gli altri requisiti previsti, ed in particolare necessari per l'attivazione in tempi rapidi di sala operatoria per parti ed interventi, esami di laboratorio urgenti, esami radiologici e disponibilità di emoderivati;
- f) assegnazione di personale sanitario medico e paramedico con riconoscimento per il periodo di servizio svolto nei territori di cui al comma 1 articolo 1, in ragione dello stato di disagio e delle condizioni che ne favoriscano la permanenza stabile o l'assegnazione per periodi non inferiori a quelli previsti dai CCNL, salve motivate e documentate ragioni che rendano inderogabile il trasferimento ad altra sede.

Articolo 3

(Modalità)

1. Ogni ASL di competenza dei territori di cui al comma 1 articolo 1, prevedono nei propri Atti aziendali un'apposita programmazione che tenga conto delle aree disagiate, d'intesa con gli uffici della Giunta regionale dediti al SSR.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Non sono previsti ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul BURC.